



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali gli incarichi professionali, le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa o a progetto, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Al presente Regolamento si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

Al manifestarsi dell'esigenza di una collaborazione specialistica per la quale non sia stata trovata adeguata professionalità all'interno dell'Agenzia, e ad esclusione delle fattispecie previste al successivo articolo 5, il Responsabile di progetto ed il Direttore Tecnico effettuano alla Presidenza e alla Direzione Amministrativa una richiesta di conferimento di incarico.

In tale richiesta saranno precisati di volta in volta:

- a) oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e/o i programmi e/o i progetti la cui realizzazione è affidata all'Agenzia;
- b) professionalità richiesta con indicazione della corrispondente categoria di servizi di cui all'elenco degli esperti ARTI;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico;
- e) quantificazione del livello di impegno da richiedere all'esperto in termini di tempo.

La rilevazione dell'esigenza di una collaborazione specialistica potrà inoltre essere effettuata in via autonoma dalla Direzione Amministrativa per le attività di carattere amministrativo-contabile.

Art. 3

Procedura comparativa

Gli esperti da incaricare devono, di regola, essere iscritti all'apposito elenco istituito dall'ARTI accessibile sul sito istituzionale www.arti.puglia.it.

L'iscrizione all'elenco non dà luogo a procedure concorsuali, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, di attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.



L'inserimento dei dati e del curriculum vitae non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali o collaborazioni presso l'Agenzia.

Ai fini dell'individuazione dell'esperto da incaricare viene effettuata una valutazione dei curricula nella relativa categoria, alla luce della professionalità necessaria, individuate dalla richiesta di cui al precedente art. 2.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio, secondo criteri predeterminati, che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie.

La valutazione viene effettuata commissioni costituite, di regola, dal Presidente (o da suo delegato), dal Direttore Tecnico e dal responsabile del progetto e/o dell'ufficio che utilizzerà la collaborazione.

In casi specifici la valutazione può essere effettuata, su disposizione del Presidente, da Comitati e/o Commissioni composte da personale esterno all'Agenzia.

Al termine della valutazione viene formata una graduatoria di almeno tre esperti, da scorrere in caso di rinuncia.

Per collaborazioni eccedenti i sei mesi l'amministrazione potrà prevedere bandi specifici di selezione da rendere noti a tutti gli esperti iscritti alla singola categoria interessata, che prevedano inoltre l'espletamento di colloqui e, eventualmente, prove scritte.

Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere con Avvisi pubblici di selezione aperti alla partecipazione di tutti gli interessati e da pubblicizzare attraverso la pubblicazione sul BURP, su almeno un quotidiano nazionale e due locali e sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art. 4 Incarichi

All'avvio della procedura comparativa di cui al precedente art. 3, il Direttore Amministrativo determina il trattamento economico, commisurato alla professionalità richiesta al collaboratore (tipo e durata delle competenze ed esperienze acquisite) ed al tipo di impegno in termini di tempo. Il trattamento economico tiene conto inoltre di quanto stabilito al riguardo dalla normativa comunitaria in tema di fondi strutturali.

In caso di procedura di selezione effettuata mediante Avvisi pubblici, il compenso viene predeterminato sulla base degli stessi elementi di cui al primo comma del presente articolo ed indicato nel bando stesso.

L'incarico viene conferito dal Presidente dell'ARTI con proprio atto e formalizzato con contratto o lettera. L'incarico avrà effetto dal momento in cui il collaboratore avrà fatto pervenire all'ARTI, debitamente sottoscritta per accettazione, copia del suddetto contratto o della lettera d'incarico.

Art. 5 Esclusioni



Regione Puglia

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento gli incarichi relativi alla composizione di comitati, commissioni, nuclei di valutazione, le docenze, l'effettuazione di seminari o interventi a convegni.

Art. 6

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il responsabile dell'ufficio che utilizza la collaborazione verifica il corretto andamento dell'incarico e, in fase finale, attesta il regolare svolgimento della prestazione.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base di quanto contrattualmente stabilito ovvero siano insoddisfacenti rispetto a quanto previsto, l'amministrazione può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 7

Pubblicità

Del presente Regolamento si dà adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.